

XV PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO PER GLI ANNI 1999-2002

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato del Lussemburgo, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire così all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e i due Popoli, hanno concordato, sulla base dell'Accordo Culturale del 3.5.1956, il Programma di cooperazione culturale per gli anni 1999 - 2002.

Le due Parti sottolineano l'importanza di comuni iniziative nei settori dell'istruzione, della cultura e della scienza, da realizzare nell'ambito di una sempre più intensa collaborazione a livello europeo.

Le due Parti prendono atto dei numerosi programmi comunitari che facilitano gli scambi di informazioni e di esperienze tra i due Paesi nel campo educativo, scientifico e culturale e si adopereranno per la piena utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito dell'Unione Europea.

I. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

I.1 Insegnamento delle lingue

- I.1.1. Le due Parti esprimono l'auspicio che, ai fini di una più grande diffusione delle rispettive lingue, vengano maggiormente utilizzate le risorse esistenti nell'ambito dei programmi comunitari.
- I.1.2. Le due Parti incoraggeranno la promozione e la diffusione della lingua italiana nelle scuole Lussemburghesi.

Le due Parti convengono che sarebbe auspicabile permettere l'introduzione progressiva di corsi facoltativi d'italiano durante le ore disponibili nell'orario scolastico, in modo da includere, alla fine prevista dal presente Programma tutti i corsi svolti nel ciclo elementare. Questi corsi verranno tenuti da insegnanti messi a disposizione dalla Parte italiana.

A tal fine un gruppo di lavoro misto, posto sotto l'autorità del Ministero dell'Educazione Nazionale e della Formazione Professionale del Lussemburgo e dell'Autorità consolare italiana, verrà incaricato:

- a) di esaminare la possibilità dell'inserimento di corsi di lingua italiana all'interno dell'orario della scuola elementare e di valutarne le implicazioni sull'apprendimento degli alunni;
- b) di proporre, se necessarie, le modalità pratiche di questa inserzione.

Questo gruppo di lavoro sottoporrà, entro nove mesi, il risultato del suo lavoro alle rispettive autorità da cui dipendono.

Per incoraggiare gli allievi di origine italiana ad apprendere la loro lingua materna durante il loro "cursus" scolastico, la Parte italiana affiancherà l'Autorità scolastica lussemburghese nelle azioni di sensibilizzazione e di informazione nei confronti degli allievi e delle loro famiglie.

I.1.3. Le due Parti prendono atto dell'esistenza dei corsi intensivi di italiano per adulti organizzati dal Centro di Lingue di Lussemburgo e dell'organizzazione, da parte dello stesso Centro in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, degli esami dell'Università per Stranieri di Perugia. A tale proposito esse esprimono il loro interesse per promuovere la partecipazione a questi esami.

I.1.4. Le due Parti prendono atto dell'attività didattica promossa dalle Associazioni culturali di amicizia italo-lussemburghesi, che organizzano, tra l'altro, corsi di lingua italiana in diverse località del Granducato, ed esprimono la loro disponibilità a favorire ancora di più tale attività.

I.1.5. La Parte italiana inviterà alcuni insegnanti lussemburghesi di lingua italiana a partecipare ai corsi estivi di perfezionamento organizzati, con cadenza annuale, presso Istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

La Parte lussemburghese prende atto di tale offerta, che diffonderà tra gli insegnanti interessati.

I.2. Scambi scolastici

I.2.1. Le due Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, programmi e metodi didattici.

I.2.2. Le due Parti si adopereranno per promuovere, attraverso le Autorità competenti, contatti diretti fra Istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare gli scambi di classi e di insegnanti.

I.2.3. Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente ~~Programma~~, fino a tre esperti nel settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo dell'altro Paese. Tali visite avranno una durata massima di otto giorni.

I.2.4. La Parte lussemburghese chiede alla Parte italiana di sostenere il progetto che gli è stato presentato dall'Associazione lussemburghese per la difesa del latino "Pro Latinitate", affiliata alla Federazione Europea delle Associazioni dei Professori delle lingue e delle civiltà classiche "Euroclassica". Questa associazione vorrebbe creare a Roma, in collaborazione con una Associazione italiana rappresentativa di insegnanti di lettere classiche, una scuola estiva secondo lo schema delle due scuole estive Euroclassica funzionanti attualmente in Grecia. Questa scuola verrà aperta a degli allievi latinisti provenienti dai paesi membri di Euroclassica e che hanno studiato con successo almeno per quattro anni il latino. Essa comporterà un insegnamento teorico (lettura di testi, conferenze) nonché delle visite archeologiche sui principali siti di Roma e delle sue vicinanze.

La durata e il periodo verranno determinati in funzione delle disponibilità di alloggio nonché della messa a disposizione di aule per i corsi.

La Parte lussemburghese è disposta a pagare le spese di viaggio e di soggiorno di due candidati lussemburghesi selezionati.

La Parte italiana, nel prendere favorevolmente in considerazione questa domanda, comunicherà alla Parte lussemburghese il risultato dell'esame da parte delle amministrazioni competenti al più presto possibile.

I.3 Fornitura di libri per la diffusione della cultura italiana

- I.3.1. La Parte italiana manifesta la propria disponibilità a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia ai Centri di insegnamento (Centro di Lingue, Centro Universitario, Istituto Superiore di Tecnologia...), nonché alle istituzioni culturali lussemburghesi (Biblioteca Nazionale...) che ne faranno la richiesta per le vie diplomatiche.

La Parte lussemburghese accetta e informa che le proprie Amministrazioni sono pronte a realizzare analoghe iniziative.

I.4 Contributi alla diffusione dei libri italiani e alla traduzione

- I.4.1. Le due Parti incoraggeranno i contatti fra le Istituzioni competenti dei due Paesi nel settore della traduzione.
- I.4.2. La Parte italiana informa che alcune delle istituzioni italiane possono erogare premi e contributi ai traduttori di opere italiane in lingua straniera. Le richieste dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche. La Parte lussemburghese farà pervenire tale informazione alle persone ed alle associazioni interessate.
- I.4.3. La Parte italiana sottolinea il suo interesse alla diffusione del libro italiano in Lussemburgo, anche attraverso l'organizzazione di mostre di libri.

II. BORSE DI STUDIO

- II.1. La Parte italiana offrirà annualmente una ventina di mensilità a cittadini lussemburghesi.

Le borse non potranno essere di durata inferiore a 2 mesi.

- II.2. La Parte lussemburghese assegnerà annualmente le seguenti borse di studio a cittadini italiani:

- II.2.1. sei borse riservate a corsi estivi presso l'I.U.L. (Istituto Universitario Internazionale di Lussemburgo) della durata di quindici giorni;

- II.2.2. dieci borse di quindici giorni per seguire dei corsi estivi organizzati dal CEPA (Cercle Européenne pour la Propagation des Arts) e/o dei corsi internazionali di perfezionamento musicale e/o dei corsi organizzati da altri organismi riconosciuti dalle Autorità lussemburghesi;
- II.2.3. una borsa di due mensilità per permettere ad un professore o studioso di livello post-universitario di effettuare una ricerca o uno "stage" presso una delle Istituzioni Europee aventi sede in Lussemburgo o presso il Centro Universitario del Lussemburgo e/o due borse di studio per permettere a due insegnanti di lingue di seguire uno "stage" di didattica delle lingue presso il Centro di Lingue Lussemburgo o presso il Centro Ospedaliero del Lussemburgo su riserva dell'accordo preliminare del Collegio dei medici.
- II.2.4. La Parte lussemburghese appoggerà la richiesta della Parte italiana di far ammettere dei borsisti italiani (borse di ricerca "post lauream") presso Istituzioni europee aventi sede in Lussemburgo. In caso di consenso da parte delle Istituzioni europee, la Parte lussemburghese prenderà a suo carico tre mensilità all'anno. Le modalità di attribuzione di tali borse verranno fissate per le vie diplomatiche.
- II.3. Le due Parti possono proporre cambiamenti nel numero e nel sistema di assegnazione delle borse di studio a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari.

III. COOPERAZIONE NEL SETTORE UNIVERSITARIO

III.1. Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta fra Università ed Istituti di istruzione superiore italiani ed il Centro Universitario del Lussemburgo. Questa cooperazione verrà realizzata tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonché la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi su temi di reciproco interesse, con particolare riguardo ai settori delle scienze politiche, del diritto e dell'economia europea.

III.2. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si ~~scambieranno 4 docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a 10 giorni.~~ *non*

III.3. Su richiesta espressa del Centro Universitario, la Parte italiana si propone di fornire un supplente per i corsi di lingua e civiltà italiane presso il Centro Universitario di Lussemburgo e esaminerà la possibilità di mettere a disposizione del Centro Universitario un lettore di ruolo.

IV. COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IV.1. Le due Parti favoriranno la cooperazione e la collaborazione nell'ambito scientifico e tecnologico. Esse incoraggeranno in particolare la realizzazione di programmi comuni di ricerca, compreso il settore della biologia molecolare.

V.

CULTURA E ARTE

Le due Parti auspicano favorire lo sviluppo degli scambi in campo artistico, in particolare attraverso l'inserimento dell'altro Paese in circuiti di mostre, spettacoli e convegni organizzati in importanti città europee.

- V.1.1. Le due Parti prendono atto con interesse delle attività dell'Istituto Italiano di Cultura in Lussemburgo e dell'Agenzia lussemburghese d'Azione culturale.

La Parte italiana prende atto che le autorità lussemburghesi si impegnano a mettere a disposizione o a chiedere alle autorità locali di mettere a disposizione delle sale adatte alla realizzazione di spettacoli, mostre e concerti da convenire caso per caso.

- V.1.2. La Parte italiana informa che alcune Istituzioni italiane, enumerate nell'annesso I, sono interessate a stabilire dei contatti e ad instaurare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni lussemburghesi interessate.

La Parte lussemburghese farà pervenire questa informazione alle persone e alle Istituzioni lussemburghesi interessate.

V.2. Musica, Teatro e Danza

- V.2.1. Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed Istituti musicali, gruppi e singoli artisti dei due Paesi.
- V.2.2. Le due Parti incoraggeranno i contatti di solisti e complessi artistici nei settori del teatro e della danza così come la realizzazione di spettacoli e "tournées" nell'altro Paese, da attuarsi su base commerciale.

V.3. Cinema

- V.3.1. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno lo scambio di rassegne cinematografiche, su base commerciale, e la partecipazione ai Festival cinematografici che avranno luogo in Italia e in Lussemburgo.

V.4. Festival, Celebrazioni ed Eventi culturali

- V.4.1. Le due Parti si scambieranno informazioni su Festival, celebrazioni ed eventi culturali organizzati nei due Paesi, al fine di agevolare la reciproca partecipazione di singoli artisti e gruppi.

V.5. Mostre

- V.5.1. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno lo scambio di almeno una mostra di qualità. I dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

- V.5.2. Le due Parti si dichiarano disponibili a fornire gratuitamente spazi espositivi nei propri musei o in locali idonei, compatibilmente alla loro disponibilità.

VI. COMUNICAZIONE E AUDIOVISIVI

VI.1. Comunicazione e informazione

- VI.1.1. Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di approfondirne la conoscenza reciproca.
- VI.1.2. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, corrispondenti di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.
- VI.1.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di sette giorni, di due personalità del mondo della cultura e dei media.

Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite nonché il loro curriculum.

VI.2. Radio e Televisione

- VI.2.1. Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra i due settori audiovisivi, pubblico e privato, per la realizzazione di co-produzioni e lo scambio di programmi. Esse incoraggeranno inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.
- V.2.2. La Parte italiana auspica che su domanda della Parte lussemburghese altre organizzazioni possano, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e con l'accordo delle due Parti, partecipare ad uno scambio proficuo.

VII. SCAMBI GIOVANILI

- VII.1. Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli Scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni giovanili nei due Paesi.

VIII.

SPORT

- VIII.1. Le due Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo dei rapporti nel campo dello sport, organizzando gare, scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione esistenti fra i Comitati Olimpici Nazionali dei due Paesi.
Le due Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche, di materiale scritto e audiovisivo fra i due Comitati.


IX.

DISPOSIZIONI FINALI


- IX.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.
- IX.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dalle rispettive legislazioni.
- IX.3. Gli Annessi I e II costituiscono parte integrante del presente Programma.
- IX.4. La prossima riunione della Commissione Mista italo-lussemburghese si svolgerà a Roma in data da concordarsi per le vie diplomatiche. Il presente Programma resterà valido fino all'entrata in vigore del Programma successivo.

Firmato a Lussemburgo il 26 febbraio 1999, in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


G. CASTELLANI PASTORIS
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO


G. DOCKENDORF
Direttore Generale
del Ministero della Cultura

ANNESSO I

COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA TRA ISTITUZIONI, AMMINISTRAZIONI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI

I.1.4. Le due Parti prendono atto dell'attività di diffusione della lingua italiana promossa dal Comitato della Società Dante Alighieri operante a Lussemburgo anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingua e cultura.

I.1.5. L'Amministrazione italiana competente in materia è la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

I.3.1 La Parte italiana manifesta la propria disponibilità a fornire, tramite la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, libri di qualsiasi disciplina e materia ai Centri di insegnamento nonché alle Istituzioni culturali lussemburghesi che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.

La Parte lussemburghese informa che i propri Ministeri dell'Educazione Nazionale e della Cultura sono pronti a proporre analoghe iniziative.

I.4.2. Le due Parti incoraggeranno i contatti fra le Istituzioni lussemburghesi competenti in materia e il "Centro italiano per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione", operante presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

La Parte italiana informa che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di assegnare premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche. La Parte lussemburghese farà pervenire tale informazione alle persone e alle associazioni interessate.

V.1.1. Le due Parti prendono ugualmente atto con soddisfazione delle attività dell'Associazione culturale "Convivium".

V.1.2 L'Accademia dei Lincei, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana sono interessati a stabilire contatti e ad iniziare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni lussemburghesi interessate.

La Parte lussemburghese trasmetterà tale informazione alle Istituzioni lussemburghesi corrispondenti, quali i "Centres de Recherche Publics".

V.2.1. La Fondazione Musicale Valentino Bucchi è disposta ad invitare musicisti lussemburghesi a far parte della giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma per giovani musicisti, che viene organizzato ogni anno dalla città di Roma.

La Fondazione Valentino Bucchi offre altresì la possibilità di inserire pezzi scelti di autori lussemburghesi del '900 fra i brani presentati nei programmi dei concorsi di esecuzioni, banditi annualmente dal Premio Valentino Bucchi.

La Fondazione coprirà le spese di vitto e alloggio per gli specialisti lussemburghesi in occasione di convegni internazionali in Italia, mentre le relative spese di viaggio saranno a carico della Parte lussemburghese.

V.2.1. Nel settore del Teatro e della Danza l'Amministrazione italiana competente è il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Accademia Nazionale d'arte Drammatica "Silvio D'Amico" intende promuovere programmi di collaborazione con le analoghe Istituzioni della Comunità lussemburghese tra cui le associazioni "Théâtre national du Luxembourg" e "Théâtre dansé et muet".

V.3. Nel settore del Cinema l'Amministrazione italiana competente è il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

V.4. Nel settore dei festival le due Parti sottolineano l'ottima collaborazione in occasione dei festival organizzati in Lussemburgo dall'Associazione Multiculturale ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés), dal CLAE (Centre de Liaison des Associations d'Etrangers) e dal Kulturfabrik. Questi festival sono da una parte il "Festival de l'Immigration" e dall'altra il "Carnaval des Cultures".

VI.1.3 Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da parte lussemburghese, il Ministero della Cultura si impegna ad assumere l'onere dello scambio, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite nonché il loro curriculum.

VI.2.1 La Parte lussemburghese segnala alla Parte italiana l'esistenza a Lussemburgo del "Fondo nazionale di sostegno alla produzione audiovisiva", che fornisce consistenti contributi finanziari per le produzioni di opere audiovisive.

La Parte lussemburghese segnala inoltre l'esistenza del "Centre National de l'Audiovisuel", Istituzione culturale alle dirette dipendenze del Ministero della Cultura, nonché della Cineteca e Fototeca, Istituzioni culturali dipendenti dalla Municipalità della città di Lussemburgo

L'organismo italiano competente in questo campo è la R.A.I. (Radiotelevisione italiana).

ANNESSE II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

1. Borse di studio

1.1 La selezione dei candidati per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente. La selezione definitiva dei borsisti è di esclusiva competenza delle Istituzioni riceventi.

1.2 L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente, nella misura del possibile, entro il mese di aprile. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati. Devono inoltre essere allegati elementi dettagliati di informazione, quali data di nascita, risultati accademici, conoscenza di lingue straniere, piano di studi.

1.3 I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo il soggiorno.

1.4 Il trattamento per i borsisti sarà il seguente:

1.4.1. - La Parte italiana accorderà ai borsisti lussemburghesi:

a. una borsa mensile di Lire 1.500.000 per i corsi di livello universitario, e di Lire 1.500.000 per i corsi di livello post-universitario o estivi;

b. l'esonero, su una base di reciprocità, da ogni onere relativo all'iscrizione e alla frequenza delle Università Statali;

c. l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre.

- La Parte lussemburghese accorderà ai borsisti italiani:

a. **Borse annue** - Una borsa di studio della durata di due mesi riservata ad un professore o ad un ricercatore post-universitario per effettuare una ricerca o uno "stage" nel corso dell'anno accademico 1999-2000, previo accordo da parte delle autorità competenti, presso una delle Istituzioni europee aventi sede a Lussemburgo, presso il Centro Universitario di Lussemburgo o presso una Istituzione Ospedaliera di Lussemburgo.

Tale borsa può essere assegnata a più candidati senza che tuttavia la sua durata sia inferiore a quindici giorni.

La borsa comprende: l'alloggio gratuito, la mezza pensione gratuita, l'assistenza sanitaria gratuita ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre, una diaria di 500 LUF. Nel caso in cui si beneficerà esclusivamente dell'alloggio gratuito, la diaria ammonterà a 1.500 LUF.

- b. **Borse estive** - Sei borse della durata di quindici giorni ciascuna, riservate ai laureati in giurisprudenza o in scienze economiche, da utilizzarsi nel corso dell'estate 2000 per frequentare un corso post-universitario presso l'I.U.L. (Istituto Universitario Internazionale di Lussemburgo). Per richiedere tali borse di studio è assolutamente necessaria altresì una buona conoscenza del francese e dell'inglese.

Le presentazioni delle candidature all'I.U.L. devono essere indirizzate al Ministero della Cultura di Lussemburgo fin dall'inizio dell'anno.

La borsa comprende: l'iscrizione e l'alloggio presso l'IUL gratuiti, le spese di soggiorno parzialmente gratuite, una diaria di 1.000 Luf, l'assistenza sanitaria gratuita ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre.

- c. Dieci borse di studio della durata di quindici giorni, riservate agli studenti delle Accademie delle Belle Arti, principianti o di livello superiore, per seguire delle lezioni organizzate dal CEPA (Cercle Européen pour la Propagation de l'Art) durante l'estate del 1999, e/o agli studenti di musica di livello superiore, per seguire dei corsi internazionali di perfezionamento musicale.

La borsa comprende:

- per i corsi CEPA l'iscrizione e l'alloggio gratuiti, la somma di 20.000 LUF per la durata del soggiorno, l'assistenza sanitaria gratuita ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre;
- per i corsi internazionali di perfezionamento musicale l'iscrizione e l'alloggio gratuiti, le spese di soggiorno parzialmente gratuite, una diaria di 1.000 LUF, l'assistenza sanitaria gratuita ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre.

- d. Due borse della durata di sei mesi ciascuna, riservate a giovani insegnanti di lingua francese, inglese o tedesca per seguire uno "stage" didattico presso il "Centre de Langues" di Lussemburgo.

Le candidature devono essere accompagnate da una lettera di "motivazione". L'ammontare della borsa è di 30.000 Flux per la durata del soggiorno e comprende anche l'assistenza sanitaria gratuita ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie o altre.

2. Scambi di visite

- 2.1 Per gli scambi di visite previsti ai punti I.2.3., III.2. e VI.1.3. di questo Programma valgono le seguenti condizioni:

- *la Parte inviante* sosterrà le spese di viaggio da Capitale a Capitale;
- *la Parte ricevente* sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita, nonché le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:

- a. la Parte italiana corrisponderà ai borsisti lussemburghesi
 - un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 100.000.
- b. la Parte lussemburghese offrirà ai borsisti italiani quanto segue:
 - le spese di mezza pensione in un albergo scelto dalla Parte ospitante;
 - pagamento di una indennità giornaliera di 500 Franchi lussemburghesi.

2.2 Per gli scambi di cui al punto VI.1.3, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si farà carico di tutte le spese di vitto e alloggio.

3. Scambi di mostre

Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:

3.1. A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:

- a) le spese di assicurazione conformemente alla clausola "da chiodo a chiodo";
- b) le spese di trasporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall'ultima sede di esposizione;
- c) le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall'ultima sede di esposizione;
- d) la concezione, l'esecuzione, l'imballaggio e la centralizzazione della mostra; la fornitura del materiale necessario alla realizzazione del catalogo dell'esposizione.

3.2. La Parte ricevente sosterrà:

- a) le spese di trasporto all'interno del suo territorio degli oggetti da esporre;
- b) le spese di pubblicità e di organizzazione della mostra, ivi compreso l'affitto dei locali, l'allestimento, la sorveglianza ed i dispositivi di sicurezza dei locali;
- c) le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;
- d) le spese di viaggio all'interno del Paese, nonché le spese di soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra (nel caso in cui siano necessari più esperti, il loro numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche);
- e) le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre; nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve la mostra è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare interventi di restauro senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.
- g) la Parte ricevente provvederà al personale ausiliario per il carico e lo scarico, l'imballaggio e il disimballaggio, il montaggio e lo smontaggio della mostra.